

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l’istanza prot. n. 23016 del 18/12/2018, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 22026 del 20/12/2018, integrata con nota della Società Cooperativa Insula del 02/03/2020 in ingresso a questo Dipartimento in data 02/03/2020, prot. n. 3846 del 03/03/2020, con la quale il **Comune di San Vito Lo Capo (TP)**, *Settore III – Ufficio Tecnico*, ha trasmesso la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di cui alla “*Variante al programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”redatto ai sensi della L.R. 457/78 relativo alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari sito in Contrada San Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n. 8220 del 31/08/2018 e prot. 7826 del 31/10/2011*” e al rilascio della V.INC.A. ex art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per la quale è stato trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica per l’assoggettabilità a V.A.S-V.INC.A ed è stato acquisito il parere preventivo favorevole rilasciato dal competente Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Serv. 2, Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, prot. n. 28428 del 08/07/2019 (assunta al prot. DRU n. 18439 del 15/10/2019);
- VISTA** la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il rapporto ambientale e la certificazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 5514 del 08/04/2020, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione di cui alla “*Variante al programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”redatto ai sensi della L.R. 457/78 relativo alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari sito in Contrada San Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n. 8220 del 31/08/2018 e prot. 7826 del 31/10/2011*”, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti fuori termini i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.
- Nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prot. n. 18387 del 10/06/2020 (prot. DRU n. 8391 del 11/06/2020);
 - Nota dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani prot. n. 86412 del 11/06/2020 (prot. DRU n. 8630 del 16/06/2020);
 - nota ARPA Sicilia – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio – Valutazioni e pareri ambientali, prot. n. 002549 del 19/06/2020 (prot. DRU n. 8962 del 23/06/2020);
- PRESO ATTO** che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;
- CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;
- VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 7315 del 21/05/2020, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Servizio 1 - U.O.S1.1/DRU, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di cui alla “*Variante al programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”redatto ai sensi della L.R. 457/78 relativo*

alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari sito in Contrada San Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n. 8220 del 31/08/2018 e prot. 7826 del 31/10/2011”, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il **parere n. 103 del 28/04/2021**, approvato in pari data dalla **Commissione Tecnica Specialistica** per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 7530 del 06/05/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale **“ESPRIME parere di assoggettabilità alla procedura di VAS e Valutazione Appropriata di Incidenza del “Programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”, relativo alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari, redatto ai sensi della L.R. 457/78, sito in Contrada San Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n. 8220 del 31/08/2018 e prot. 7826 del 31/10/2011 e prot. n. 2370 del 12/09/2016”**.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **TP_021_000005**, Codice procedura: 739 – *“Variante al Programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”, relativo alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari sito in contrada San Giuseppe. Ditta: Insula Società Cooperativa a r.l.”* **sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, per i motivi espressi dalla CTS nel parere n. 103 del 28/04/2021.
- Art. 2)** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere n. 103 reso dalla CTS durante la seduta del 28/04/2021.
- Art. 3)** Il **Comune di San Vito Lo Capo** (TP), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 4)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella forma di avviso e verrà pubblicato sul *“Portale Valutazioni Ambientali”* di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), **codice procedura n. 739**.
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 18/05/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice procedura: 739

Classifica: TP_021_0000005

Autorità Procedente: COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Proponente: Insula società cooperativa a r.l.

Procedimento: *Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente -Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23 e ex art. 5 del D.P.R. 357/97 - Procedimento integrato di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e V.IN.C.A.*

OGGETTO: *“Programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”, relativo alla realizzazione di 38 unità immobiliari, redatto ai sensi della L.R. 457/78, sito in c.da S. Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n° 8220 del 31/08/2008, prot. n° 7826 del 31/10/2011 e prot. n° 2370 del 12.09.2016”.*

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE Commissione T.S. n. 103 del 28/04/2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm.ii. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota prot. 22026 del 20/12/2018 con la quale l'autorità precedente, il Comune di San Vito Lo Capo, ha richiesto l'avvio della procedura "*Variante al programma costruttivo ad ambito chiuso "San Giuseppe" redatto ai sensi della L.R. 457/78 relativo alla realizzazione di n. 38 unità immobiliari sito in Contrada San Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n. 8228 del 31/08/2018 e prot. n. 7826 del 31/10/2011*";

VISTA la nota prot. 4001 del 28/02/2019 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica, nel precisare all'Autorità Procedente che si tratta di una procedura integrata V.A.S. e V.IN.C.A., ha chiesto un'integrazione documentale;

VISTA la nota prot. 18681 del 21/10/2019 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica, nel prendere atto che l'Ente Gestore dei siti SIC e ZPS che interessano l'area oggetto della variante ha trasmesso parere favorevole, ha sollecitato l'Autorità Procedente a presentare ricevuta del versamento richiesto;

VISTA la nota prot. 3846 del 3/03/2020 con la quale il Proponente ha trasmesso la ricevuta di versamento dell'ulteriore somma dovuta per la procedura integrata V.A.S.-V.IN.C.A.;

VISTO il parere trasmesso dal Servizio 2- Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, prot. ARTA n. 18439 del 15/12/2019 in cui, a seguito di una descrizione del Programma costruttivo denominato "*San Giuseppe*" per una estensione di mq 7.865,75, costituito da quattro lotti di terreno, ha espresso, quale Ente Gestore, parere favorevole con l'adozione delle seguenti misure di mitigazione e prescrizioni che si aggiungono a quelle proposte dalla Ditta:

"- i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a termini di legge al di fuori del perimetro della ZPS ITA 010029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparacio";

- l'area di cantiere dovrà essere limitata all'area di sedime del fabbricato;

- dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;

- dovrà altresì essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri;

- al fine dei lavori tutte le aree non direttamente interessate dagli interventi dovranno essere sistemate come "ante operam";

- successivamente al completamento dei lavori dovrà precedersi alla pulizia dell'area di sedime rimuovendo eventuali cumuli di sfabbricidi presenti;

- l'Illuminazione dovrà essere realizzata in modo da non creare disturbo alla fauna;

- le essenze arboree e/o arbustive afferenti la vegetazione autoctona, eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- la realizzazione dell'opera non dovrà interferire in alcun modo sulle componenti abiotiche e su quelle biotiche;
- potranno essere impiantate esclusivamente essenze arboree ed arbustive riconducibili alle serie climatiche del sito in questione;
- scavi ed eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni planoaltimetriche dei luoghi oggetto degli interventi;
- gli impianti elettrico ed idrico sottotraccia;
- restano esclusi ulteriori interventi non espressamente previsti in oggetto;
- il reticolo idrico superficiale non dovrà in alcun modo essere alterato dall'intervento previsto".

L'Ente Gestore ha trasmesso il suddetto parere anche al Comune di Castellamare del Golfo (TP) "rammentando la necessità di:

- verificare l'esatto adempimento della procedura fissate dalla normativa vigente per quanto concerne il versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'allegato all'art. 91, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, in favore del bilancio della Regione Siciliana";
- valutare, in sede di rilascio del provvedimento finale di incidenza e della concessione edilizia, la congruità della tipologia dell'immobile proposto con le previsioni contenute nel piano di gestione sopra citato;
- trasmettere copia dell'eventuale autorizzazione di incidenza anche all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio I VIA VAS ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani ai sensi dell'articolo 7 del DA 22.10.2007 per i compiti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni".

VISTA la nota prot. 5514 del 08/04/2020 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica ha avviata la fase di consultazione con i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.):

Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
Dipartimento Regionale dell'Energia;
Dipartimento Regionale Tecnico;
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
Libero Consorzio Comunale di Trapani;
Ufficio del Genio Civile di Trapani;
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
Dipartimento di Protezione Civile, Provincia di Trapani;
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-DAP di Trapani;

VISTO che durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti note, fuori termine, da parte dei Soggetti Competenti in Materia ambientale:

- nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, pervenuta al Dipartimento Urbanistica ARTA prot 8391 del 11/06/2020, con la quale ha comunicato di non rilevare aspetti di competenza ambientale;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

inoltre dalla visione degli elaborati ha rilevato che “il programma costruttivo ricade in un tratto di strada i cui poteri e compiti di proprietario della strada sono stati trasferiti al Comune di San Vito Lo Capo in forza di un accordo trascritto tra le parti registrato al ns. prot. n. 46161 del 12/11/2019 a seguito di delibera commissariale n. 35 del 14/05/2018 e della Giunta Comunale n. 79 del 01/06/2018”. L’Ente ha così concluso di non avere alcuna competenza ad esprimere il parere in merito;

- nota del Ufficio del Genio Civile, prot. ARTA n. 8630 del 16/06/2020, in cui ha rilevato di non riscontrare nulla da evidenziare e/o prescrivere, per le competenze dell’ufficio, in merito al procedimento in esame;
- nota dell’ARPA, prot. ARTA n. 8962 del 19/06/2020, con cui ha trasmesso una relazione istruttoria e ha concluso affermando che “*Considerando quanto in essa rappresentato, per quanto attiene alle competenze dell’Agenzia, fermo restando gli obblighi attribuiti per legge ad altre autorità, è parere di questo soggetto competente in materia ambientale che il pian preposto non debba essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*”;

VISTA la nota prot. 7315 del 21/5/2020 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell’Urbanistica trasmetteva al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica la documentazione in formato digitale del procedimento al fine dell’acquisizione del parere di competenza

VISTA E VALUTATA la documentazione del procedimento trasmessa dal servizio 2 del DRU che nel complesso è costituita da:

1. *RELAZIONE TECNICA*
2. *RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE;*
3. *STUDIO DI INCIDENZA;*
4. *TAV. 2.*

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall’Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale e nello Studio di Incidenza Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti;

CARATTERISTICHE DEL PIANO: Di seguito si illustrano gli obiettivi ed i contenuti presenti nella *proposta di progetto PROGRAMMA COSTRUTTIVO AD AMBITO CHIUSO “SAN GIUSEPPE”*

L’A.P. nel Rapporto Ambientale ha detto che “*Il Programma Costruttivo “insula” è destinato a edilizia convenzionata e sovvenzionata, così come riportato nella nota con prot. n. 7437 datata 14/05/2008 del Comune di San Vito Lo Capo. Per tale ragione, la Cooperativa, al fine di realizzare 38 alloggi, ha individuato un’area limitrofa agli insediamenti abitativi esistenti nell’area a Sud del tessuto urbano in C/da San Giuseppe, in ottemperanza alle indicazioni di cui al LL.RR.22/96 e 25/97”.*

RILEVATO che l’A.P., però, nello Studio di incidenza ha detto che intende realizzare n. 42 alloggi destinati ad edilizia residenziale piuttosto che 38.

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Il A.P. nel Rapporto Preliminare Ambientale riporta quanto segue:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'area interessata dal Piano Costruttivo ha una leggera pendenza in direzione della linea di costa e risulta allo stato attuale destinata a seminativo; risulta altresì ubicata immediatamente a Sud dell'agglomerato urbano, lungo la strada provinciale Trapani-San Vito Lo Capo, unica arteria d'accesso al paese.

L'area ricade sotto il profilo urbanistico della variante generale del PRG, adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, in zona "C3. 1".

Questa, sulla quale è stato realizzato il progetto, è libera da costruzioni, ma fa parte di un'area di maggiore estensione altamente antropizzata per la presenza di un grosso centro commerciale, degli impianti sportivi comunali e di insediamenti abitativi.

L'intervento sarà realizzato in un'area sita in prossimità del centro abitato in prolungamento via Savoia angolo via Salina; il terreno è completamente libero da costruzioni ed allo stato attuale è utilizzato per pascolo.

Il lotto è censito al N.C.E.U. del Comune di S. Vito Lo Capo al foglio di mappa 10 particella 68. Le aree del piano costruttivo destinate alle costruzioni, parcheggio e verde pubblico comprese, sono state scelte con l'obiettivo di inserire le costruzioni nel contesto ambientale in maniera equilibrata, limitandone l'impatto percettivo.

L'intero lotto di terreno ha una superficie catastale di 20.020,00 mq tutti impegnati per la lottizzazione in progetto, ed una superficie reale di mq. 19.784,39,

L'A.P., nel Rapporto Preliminare Ambientale (RAP), ha anche affermato che saranno costruiti 16 corpi di fabbrica per un volume totale di 17.369,070 mc, con:

- Indice di densità territoriale di 0,88 mc/mq;
- Indice di densità fondiaria di 1,16 mc/mq;
- Abitanti da insediare pari a circa 218.

L'A.P. ha poi precisato che il progetto prevede la seguente cessione di aree:

- Parcheggio pubblico: 722,00 mq > 545,00 mq
- Verde attrezzato: 3.202,00mq > 1.787,60 mq
- Totale aree cedute: 3.924,00mq = 3.924,00 mq

L'A.P. ha anche precisato che *le quattro tipologie di edifici presentano delle unità immobiliari che sia dal punto di vista distributivo che dimensionale si possono raggruppare in tre tipologie:*

1. *Unità immobiliare con tre affacci;*
2. *Unità immobiliare con tre affacci ed autorimessa;*
3. *Unità immobiliare con due affacci,*

inoltre, le prime due differiscono solamente per la presenza o meno dell'autorimessa, e tutte hanno il medesimo schema distributivo per il piano terra.

...

gli appartamenti hanno una superficie utile di circa 98 mq.

Ogni edificio è stato strutturato e dimensionato in maniera da ottimizzare l'efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche.

La progettazione si è svolta cercando di ottimizzare le soluzioni in modo da garantire la durabilità dei componenti dei sistemi, la replicabilità delle soluzioni tecnologiche, la massima efficienza energetica e sostenibilità ambientale, contenendo i costi.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

...

La committenza ha deciso di realizzare una lottizzazione ad ambito chiuso, pertanto è stato pensato l'impianto viario che prevede una strada interna, senso unico, munita di cancelli per passo carrabile e passo d'uomo.

La strada interna sarà realizzata in asfalto bituminoso, senza marciapiedi, con l'area pedonale individuata per mezzo di linea bianca; la recinzione esterna sarà costituita da muro in cls dell'altezza di 90 cm circa, rivestito in pietra e sormontato da recinzione metallica; le recinzioni interne, lungo la strada interna, saranno realizzate con un basso muro in cls (40/50 cm), anch'esso rivestito di pietra; le divisioni tra le aree di competenza di ciascuna u.i. saranno realizzate con recinzione di rete metallica e pali in ferro.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

RILEVATO che il proponente nel Rapporto Preliminare Ambientale riporta che "Il Programma Costruttivo "Insula" è previsto nel vigente Regolamento edilizio adottato e trasmesso all'ARTA, l'obiettivo è quello di consentire la realizzazione di un quartiere residenziale all'interno del centro abitato.

Non sono presenti altri piani o programmi gerarchicamente subordinati, in quanto a seguito della stipula della convenzione, gli interventi edificatori verranno realizzati mediante interventi edilizi diretti.

Dato che il Programma Costruttivo "Insula" è coerente con la pianificazione comunale e sovracomunale, non si ravvisa alcun tipo di influenza con gli stessi.

Piano Regolatore di San Vito Lo Capo

Il Proponente così si è limitato ad affermare che "L'area ricade sotto il profilo urbanistico della variante generale del PRG, adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, in zona "C3. 1" - regolata dalle seguenti Norme Tecniche di Attuazione:

"Ambito C3.1." - Le previsioni del PRG per tale ambito si attuano a mezzo di programma costruttivo esteso all'intera zona, redatto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

a) indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,95 mc/mq;

b) altezza massima ml 7;

c) distanza minima fra fabbricati m. 10, dal confine m. 5,0 ovvero in aderenza; tra pareti finestrate m. 10,0;

d) distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale non inferiore a m. 5,0 e comunque a quanto stabilito per ciascuna categoria di strada dal Codice della strada.

e) area minima da urbanizzare e cedere gratuitamente al comune non inferiore a 18 mq per ogni 80 mc. di costruzione; in aggiunta a tale area dovrà essere realizzata e ceduta gratuitamente al comune la viabilità prevista nel PRG in ampliamento della strada provinciale esistente".

RILEVATO che dalla consultazione del sito online del Comune (ed in particolare alla pagina <https://www.comune.sanvitolocapo.tp.it/it/page/piano-regolatore-generale-comunale-ae2ec9dd-d780-4b66-ba19-fe9f1716a0ec>) si è appreso che il Piano Regolatore del 2016 a cui fa riferimento l'A.P., in cui l'area interessata dal Progetto ricade in "Ambito C3.1", è stato solo adottato e non ancora approvato.

RILEVATO altresì che nel Piano Regolatore vigente, dell'anno 2005, l'area interessata dal Progetto ricade nelle Zone di salvaguardia ambientale ai sensi dell'articolo 17 delle Norme di Attuazione, Prati Naturali, che prevedono quanto segue:

Articolo 17

Zona di salvaguardia ambientale



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Comprende le parti che costituiscono i riferimenti ambientali caratteristici del territorio, da conservare e valorizzare. Sono individuate nel Quadro d'insieme delle previsioni in scala 1:10.000 e così suddivise:

-Sistema naturale costiero -Prati, pascoli con muri a secco -Prati naturali

-Sistema dei rilievi

-Riserva naturale dello Zingaro

In tali aree non è ammessa nuova edificazione. Negli edifici preesistenti, regolarmente concessionati, sono ammessi interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro per manufatti storici (art 20 L.R.71/78).

Per gli edifici regolarmente assentiti, individuati con il simbolo nella cartografia in scala 1/2.000 e con specifico perimetro nella cartografia in scala 1/10.000, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 20 lettera a), b), c) della L.R.71/78, mentre l'intervento di cui alla lettera d) della stessa legge regionale potrà riguardare le parti interne di singole unità edilizie. Sono comunque esclusi interventi di demolizione e ricostruzione totale.

Nella zona costiera antistante l'area urbana del capoluogo, previa concessione e nulla osta delle autorità competenti, sono ammesse strutture provvisorie di servizio alla balneazione, realizzate in legno e secondo le indicazioni del Regolamento edilizio e nel rispetto dell'articolo 15, lettera a) della L.R.78/76.

Sono ammessi interventi di manutenzione degli assetti esistenti e interventi compatibili con le esigenze di protezione ambientale e la cura dello spazio naturale, interventi di restauro e ripristino ambientale.

In particolare per le aree che presentano condizioni di degrado geofisico, individuate e perimetrare su iniziativa comunale (aree di cava, con erosione, dissesto ambientale ecc.) è estesa la normativa sul recupero di cui alla L. 457/1978 e successive disposizioni regionali e si interviene mediante piani di recupero con le caratteristiche già previste all'articolo 8, per il superamento di tale degrado, il ripristino degli assetti preesistenti e delle caratteristiche morfologiche, l'eventuale formazione di attrezzature pubbliche.

Tramite la viabilità di carattere storico (trazzere, antiche carrozzabili, percorsi individuati nelle tavole storiche di analisi) è favorita l'organizzazione di un circuito, anche mediante il ripristino di tracciati storici ormai scomparsi e in connessione con i territori della Riserva dello Zingaro e sue adiacenze, tale da consentire una completa mobilità alternativa all'automobile. Il circuito potrà essere, a seguito di un progetto unitario di iniziativa pubblica o privata e in accordo con le destinazioni di zona, attrezzato per i vari modi di locomozione con piazzole e apposite aree di servizio, dotate di strutture pubbliche per l'organizzazione e la visita della riserva e del territorio (centro biciclette, centro ippico, recinto, maneggio, centro ristoro, foresteria, attività sportive). Gli interventi devono essere convenzionati con l'amministrazione e il progetto specificherà parametri urbanistici e caratteri costruttivi, comunque nel limite di un indice territoriale di 0,3 mc/mq, misurato in relazione alla dimensione delle singole aree convenzionate.

Tale maglia viaria non può essere modificata nelle caratteristiche fondamentali per quanto riguarda sezioni e tracciati.

È vietata, dove non espressamente indicato, la realizzazione di nuova viabilità, ad esclusione del recupero di vecchi tracciati per il completamento del circuito pedonale, ciclabile, equestre.

RILEVATO così che secondo il vigente PRG nell'area interessata non è ammessa nuova edificazione.

RILEVATO anche che l'A.P. sembra presentare l'istanza secondo le previsioni del nuovo PRG del 2016 solamente adottato e non anche approvato considerato che non ha fatto alcun cenno ad una richiesta di variante e non ha indicato nemmeno il regime a cui è sottoposta l'area nell'attuale PRG.

RILEVATO che nell'ipotesi in cui sia in corso di approvazione la nuova strumentazione urbanistica, la presentazione di un'istanza diretta a realizzare non può essere autorizzato se è in contrasto con la normativa urbanistica vigente, anche se eventualmente conforme con il nuovo piano adottato e in corso di approvazione, con la conseguenza che non vengono neppure in rilievo le misure di salvaguardia. Se manca la



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

conformità agli strumenti urbanistici vigenti, infatti, la domanda va rigettata anche in presenza di una istanza conforme alla previsione urbanistica adottata.

Piano Territoriale Paesistico di Trapani

L'A.P. ha affermato che *“il lotto oggetto dell'intervento ricade nell'area “4D (e)” del Piano Territoriale Paesistico – Ambito 1. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico - Ambito 1, all'art. 13 (Paesaggio locale 4, San Vito Lo Capo – Castelluzzo), prevedono al punto (4D) che nel centro urbano di San Vito Lo Capo, nei centri e nuclei e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale - turistica, artigianali, turistico - alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale – scientifica e didattico – ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato”*.

Vincolo Paesaggistico

Nel RPA, l'A.P. ha detto che *“sotto l'aspetto paesistico, è soggetta a vincolo paesaggistico per il quale sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n° 8220 del 31/08/2008, prot. n° 7826 del 31/10/2011 e prot. n° 2370 del 12.09.2016”*.

RILEVATO che l'A.P. non ha prodotto alcuno dei citati pareri emanati dalla BB.CC.AA. di Trapani e che, da quanto emerge dalla Relazione Tecnica, sono stati concessi *“a condizione”*.

L'A.P. ha poi affermato che l'area d'intervento:

- non è soggetta a rischio idraulico;
 - non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico;
 - non è interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria.
 - è ricompresa in un territorio comunale in cui ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS).
- In particolare l'area interessata dagli interventi si trova all'esterno del Sito di Importanza Comunitaria ITA010017 *“Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni di Scopello, M. Sparagio”*.

L'A.P. ha poi precisato che nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico; non sono presenti fiumi, torrenti corsi d'acqua.

RILEVATO che dalla consultazione delle tavole del PRG di San Vito Lo Capo, il lotto in esame:

- è interessato *“Beni culturali indicati come caratterizzanti”*;
- è confinante con Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- è vicino alla zona *“Fascia di rispetto dalla costa”*.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

CONSIDERATO che l'A.P. ha affermato che *“la giacitura dei fabbricati si adagia lungo il pendio naturale rapportandosi coerentemente con la morfologia del territorio senza alterare l'immagine e le connotazioni ambientali, i percorsi carrabili sono ridotti al minimo, cercando di mantenere ampi spazi a verde conformati in modo da non pregiudicare il contesto esistente. Le nuove piantumazioni di varie essenze, i materiali impiegati quali la pietra naturale locale (tufo) e l'intonaco tradizionale mitigano l'impatto dell'intervento, permettendo così l'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile”*.

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

CONSIDERATO che l'A.P. ha affermato che *data la natura dell'intervento, non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili, il progetto, inoltre, è lontano da zone di interesse ambientale ed è dotato di parere paesaggistico favorevole espresso dalla soprintendenza, pertanto si può affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano*

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

CONSIDERATO che l'A.P. ha analizzato le seguenti componenti ambientali affermando quanto segue:

- FAUNA, FLORA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO.

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *“Elemento che caratterizza il paesaggio nella zona, secondo Natura 2000, è l'Habitat 6220: Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea Questo habitat è presente in circa il 60 % del territorio esaminato, rappresenta l'ambiente naturale più diffuso e meno interessato dagli interventi antropici, peculiare per l'altopiano che delimita la località Piana di Sopra”*.

- ECOSISTEMI

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *“l'area in oggetto ha una connotazione fortemente antropica, a ridosso del centro edificato. La zona non è interessata da “corridoi ecologici”*.

- CLIMA ACUSTICO E QUALITÀ DELL'ARIA

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *La zona in oggetto è posta all'interno di un'area di intensa attività umana, pertanto è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata. La realizzazione dell'intervento, che consiste essenzialmente in edilizia residenziale, e quindi con emissioni legate solo all'impianto di riscaldamento, peraltro ad alta efficienza, non avrà ricadute su questi due fattori.*

- INQUINAMENTO LUMINOSO



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *L'inquinamento luminoso rappresenta un impatto di una certa intensità, quindi, sarà prevista la riduzione al minimo della luce inutilmente dispersa nelle aree circostanti, evitando le immissioni di luce sopra l'orizzonte mediante l'utilizzo di apparecchi totalmente schermati il cui unico flusso, proiettato verso l'alto rimane quello riflesso dalle superfici. Saranno utilizzate lampade a led.*

- ACCESSIBILITA' DELL'AREA

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *L'accessibilità ai lotti è garantita da tre strade di accesso.*

RIFIUTI

L'A.P., nel RPA, si è limitata ad affermare che *I rifiuti che si verranno a creare sono dovuti a scarto di lavorazione, tale materiale sarà per lo più inviato presso un impianto di stoccaggio di una ditta specializzata per un eventuale reimpiego secondo le norme di legge. Altro materiale di rifiuto prodotto dal cantiere riguarda i prodotti di confezionamento dei diversi materiali impiegati: si tratta in genere di carta e cartone, legno, plastica e ferro o altri materiali metallici. Si prevede l'utilizzo di appositi cassoni all'interno del sedime di cantiere dove smaltire in modo differenziato questi materiali che poi saranno conferiti in modo appropriato.*

L'A.P., nel RPA, ha affermato che esiste la rete fognaria.

RILEVATO che l'A.P. non ha proceduto ad analizzare in modo sufficiente le componenti aria, suolo, rumore e acqua.

CONSIDERATO che L'A.P. ha così individuato delle misure di mitigazione e degli accorgimenti, finalizzati alla riduzione o eliminazione di tecnologie estranee all'ambiente, da mettere in atto come prescrizioni quali:

Energia inglobata nei materiali da costruzione

Lo scopo di questo parametro è di valutare e ridurre l'energia primaria contenuta nei materiali da costruzione

Gli edifici in progetto saranno caratterizzati da materiali a basso contenuto di energia impiegata per la loro produzione, quali mattoni (circa 300 kWh/mc) in cemento in argilla ad alta efficienza energetica cellulare autoclavato che permettono un elevato isolamento termico senza l'impiego di materiali derivanti dal petrolio quali polistiroli e poliuretani (1100 kWh/mc).

I serramenti finestrati saranno a telaio in legno (470 kWh/mc) piuttosto che a telaio in PVC o Alluminio (980 kWh/mc).

L'isolamento termico della copertura sarà realizzato in materiali naturali quali fibra di legno (280 kWh/mc) o lana di roccia (480 kWh/mc) piuttosto che in polistirene o poliuretano (1100 kWh/mc).

Tutto ciò comporterà un risparmio del 35-40% dell'energia necessaria a produrre i materiali da costruzione.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Questo risparmio non è trascurabile dal momento che consumi legati alla costruzione degli edifici possono essere stimati in 231000 MJ per una unità abitativa (un appartamento) di 70-80 m², dunque dai 2800 ai 3830 MJ/m².

Questo in considerazione del fatto che ciò richiede l'impiego di circa 100 t di materiali, in gran maggioranza prodotti con processi di cottura o metallurgici, ed in considerazione dei (modesti) costi energetici di cantiere.

Trasmittanza termica dell'involucro edilizio

Lo scopo di questo parametro è di valutare e ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, aumentando l'isolamento termico (trasmittanza termica) dell'involucro..

Energia primaria per il riscaldamento

Lo scopo di questo parametro è di valutare e ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, impiegando sistemi di riscaldamento ad elevata efficienza. Gli edifici a progetto saranno dotati di sistemi di generazione ad alta efficienza quali pompe di calore ad aria.

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria sarà integrato da fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici e impianti a pompa di calore o alimentati da combustibili biomasse) per una percentuale non inferiore al 35%, mentre l'integrazione per la sola produzione di acqua sanitaria da parte di sistemi ad energia rinnovabile non sarà inferiore del 50%, come per altro previsto dal D.Lgs. 28/2011.

Si prevede fabbisogno energetico di ogni singola unità immobiliare sia tra i 25-30 kWh/m²anno, tanto da poterlo classificare in classe energetica A-B, e migliorando di circa il 50% i minimi previsti dalla normativa.

Inerzia termica dell'edificio

Gli edifici a progetto saranno dotati di elevata inerzia termica che farà in modo di creare un volano energetico durante il periodo di riscaldamento invernale, riducendo le accensioni/spegnimenti del generatore di calore e relativo risparmio energetico e ridurre contestualmente l'accensione dell'impianto di climatizzazione estiva.

Impiego di fonti di energia rinnovabile

Come già precedentemente descritto le costruzioni a progetto saranno caratterizzate da massiccio impiego di fonti di energia rinnovabile quali impianto solare termico in grado di soddisfare il 100% della produzione di acqua calda sanitaria, nonché il 35% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

In più è prevista l'installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sulle coperture con potenza di picco che va da 1,5 a 3,0 kWp., in modo tale da minimizzare il consumo complessivo di energia elettrica delle unità immobiliari stimato in circa 15.400 Kwh annui, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.28 del 03 marzo 2011.

Permeabilità del suolo

Le aree esterne di pertinenza degli edifici a progetto saranno caratterizzate da pavimentazioni permeabili, del tipo in autobloccanti e/o pietre informi naturali posati su sabbia e griglia drenante. Tale scelta progettuale permetterà al terreno circostante di drenare il più possibile l'acqua meteorica e minimizzare in caso di forti temporali, il carico dello smaltimento delle fognature pubbliche.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Sarà inoltre posta attenzione alla piantumazione di essenze arboree di mitigazione ambientale e microclima, in gradi di generare il corretto ombreggiamento durante i periodi estivi.

Isolamento acustico dell'involucro edilizio

Gli edifici a progetto saranno caratterizzati da elevati standard di isolamento acustico; nello specifico saranno valutati e ridotti gli indici di isolamento acustico di facciata e delle pareti di partizione tra alloggi adiacenti a diversa proprietà, che risulteranno notevolmente inferiori ai limiti di Legge. (D.P.C.M. 05/12/1997)

Sarà ridotto sotto i limiti di Legge l'isolamento acustico al calpestio tra solai orizzontali a diverse proprietà. Sarà valutato e ridotto il tempo di riverbero negli ambienti, ovvero il tempo che necessità alle onde per smorzarsi e ridurre la propria potenza sonora.

Saranno inoltre valutati e ridotti gli indici di isolamento acustico degli impianti a funzionamento discontinuo (cassette cacciata w.c., unità esterne condizionatori, ecc); saranno impiegati scarichi di tipo silenziato, aumentati i diametri e realizzate curve dolci per non interrompere il flusso durante la discesa alla pubblica fognatura.

Risparmio Idrico

Gli edifici saranno allacciati all'acquedotto, con riserva idrica esclusiva da 10.000 litri, per calcolare il risparmio idrico, si rende necessario calcolare il numero di abitanti (utenti), per un consumo in ragione di 200 litri/abitante giornalieri.

CONSIDERATO che con riferimento agli impatti potenziali attesi, l'A.P. ha prodotto una tabella da cui si evince che in relazione:

- ai consumi: vi sarà un consumo del suolo pari alla superficie del lotto edificabile di 2.932 mq, un incremento del consumo di risorsa idrica e di risorse energetiche;
- alle emissioni: vi sarà un aumento emissioni da riscaldamento, aumento inquinamento luminoso e aumento impatti da traffico (emissioni, rumore);
- agli ingombri: volumi fuori terra degli edifici e opere di sistemazione esterna;
- alle interferenze: ampliamento della superficie edificata, aumento dei rifiuti solidi urbani e aumento della produzione di acque reflue.

CONSIDERATO che l'A.P., con riferimento alle pressioni attese durante la fase di cantiere, ha anche previsto le seguenti misure di mitigazione:

In generale, la fase di cantiere avrà avvio nella recinzione del cantiere con l'inserimento di protezioni a cose e all'interferenza con le persone.

Si prevede la realizzazione di baracche di cantiere per le varie necessità, la realizzazione di un impianto idrico provvisorio, di un impianto fognario per le baracche di cantiere e di un impianto elettrico di cantiere.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Si provvederà successivamente allo scortico del terreno superficiale sia, quale preparazione del terreno per la collocazione delle strutture di fondazione delle strutture abitative, poste ad una profondità, stabilita dal calcolo strutturale e dallo studio geologico esecutivo. Sia nella costruzione dei muri di recinzione, delle strade e delle aree a verde da cedere al Comune. Infine, si proseguirà il completamento dei fabbricati e da ultimo le opere di urbanizzazione accessorie.

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

L'A.P. ha prodotto una tabella riguardo ai possibili effetti negativi attesi dal Programma Costruttivo concludendo per molte delle componenti che l'intervento può considerarsi non rilevante o nullo.

L'A.P. ha però rilevato che l'intervento può considerarsi modesto per le seguenti componenti:

- Valori SCAS degli acquiferi;
- Carico depurato/Carico generato di acque reflue;
- Impermeabilizzazione e consumo del suolo;
- Rete natura 2000 - Flora e fauna;
- Produzione di rifiuti urbani totale e procapite;
- Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- Ambiti paesaggistici tutelati
- Sistema delle acque superficiali e sotterranee;
- rumore;
- aria;
- mobilità;
- sistema urbano.

L'A.P. ha rilevato che l'intervento può considerarsi modesto con riferimento al fattore "Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura".

VALUTAZIONE di INCIDENZA AMBIENTALE

CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza l'A.P. ha precisato che "nonostante l'area interessata dagli interventi si trova all'esterno del Sito di importanza Comunitaria ITA 010017 "Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni di Scopello, M. Sparagio" e della Zona di Protezione Speciale ITA 010029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", la valutazione di incidenza si reputa necessaria in quanto il progetto, non previsto dalla strumento urbanistico vigente, presuppone una variante di piano ad hoc, e pertanto tale variante deve essere valutata in relazione al potenziale impatto che può avere sulle componenti ambientali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE della Commissione Ambiente della Comunità Europea".



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che l'A.P. solo nello Studio di Incidenza ha riportato che per la realizzazione del Programma Costruttivo è necessaria una variante al PRG vigente, piuttosto che indicare solo la sua coerenza con il PRG del 2016 ancora solo adottato e non approvato;

CONSIDERATO che l'A.P. ha affermato che *“dall'analisi del formulario Natura 2000 relativo al SIC in oggetto si evince che esso occupa una superficie complessiva di circa 7260Ha. Di questo, l'85% è occupato da Habitat riconosciuti di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE.*

*Si tratta di un'area di notevole interesse floro-faunistico e fitocenotico. L'area del SIC, in parte già compresa all'interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, interessa i territori comunali di San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo e Custumaci. Il paesaggio vegetale risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato ed, in particolare, degli incendi, per cui si presenta brullo e denudato, rappresentativo di gran parte dei rilievi carbonatici della Sicilia nord-occidentale. Esso è fisionomatizzato dalla dominanza di aspetto di vegetazione a *Chamaerops humilis* o ad *Ampelodesmos mauritanicus*. Ben rappresentate le formazioni casmofitiche che colonizzano le rupi costiere e dell'interno, nel cui ambito è rappresentato un elevato numero di specie enemiche e/o di rilevante interesse fitogeografico, diverse delle quali esclusive.*

La penisola di San Vito, oltre a rappresentare un punto di riferimento costiero nella rotta di migrazione autunnale e primaverile, di numerose specie di uccelli, ospita rare specie di falconiformi.

Vulnerabilità

Oltre al turismo balneare non controllato, l'espansione edilizia, fra i principali fenomeni di disturbo vanno qui menzionati soprattutto gli incendi, i quali si ripetono con notevole frequenza, con notevoli danni per la flora e per la fauna. Infatti, l'azione del fuoco sta alla base del preoccupante depauperamento di quegli elementi più sensibili del mondo vegetale, come nel caso di diverse specie legnose, oltre ad alcune delle succitate endemiche puntuali o piante rare di rilevante interesse fitogeografico”.

CONSIDERATO che l'A.P. ha riportato i fenomeni e le attività antropiche che influenza il SIC producendo le seguenti tabelle:

Tab. 3 – Fenomeni e attività nel sito.

Codice	Categoria	influenza	%
			del sito
100	Coltivazione	Debole	2
140	Pascolo	Debole	70
162	Piantagione artificiale	Debole	2
165	Pulizia sottobosco	Debole	2
180	Incendi	A	90
230	Caccia	Media	90
403	Abitazioni disperse	Debole	1
501	sentieri, piste ciclabili	Debole	1
622	Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati	Debole	1
623	Veicoli motorizzati	Debole	1
710	Disturbi sonori	Debole	1
800	Discariche, bonifiche e prosciugamenti in genere	Debole	1



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tab. 4 – Fenomeni ed attività nell'area circostante il sito.

Codice	Categoria	influenza
100	Coltivazione	Media
110	Uso di pesticidi	Debole
140	Pascolo	Debole
162	Piantagione artificiale	Debole
180	Incendi	A
230	Caccia	A
301	Cave	Debole
400	Aree urbane, insediamenti umani	A
402	Urbanizzazione discontinua	Media
423	Discariche di materiali inerti	Debole
502	Strade, autostrade	Media
623	Veicoli motorizzati	Media
690	Altri divertimenti e attività turistiche non elencate	Debole
710	Disturbi sonori	Debole

CONSIDERATO che l'A.P. ha riportato le informazioni relative al sito di interesse comunitario ed alle specie da salvaguardare, rilevando le specie animali e vegetali prioritarie presenti nella Zona a Protezione Speciale.

In particolare, l'A.P. ha riportato gli habitat comunitari presenti nel sito e tutelati nonché la valutazione riportata nel formulario del Sito Natura 2000.

Gli Habitat indicati sono i seguenti:

- Scogliere (cod. 1170);
- Vegetazione annua delle linee di deposito marine (cod. 1210);
- Scogliere con vegetazione delle coste mediterranea con *Limonium* spp. Endemici (cod. 1240);
- Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose (cos. 1310);
- Formazioni di *Euphorbia dendroides* (cos. 5331);
- Formazioni di *Ampelodesmos mauritanicus* (cod. 5332);
- Formazioni dominate da *Chamaerops humilis* (cod. 5333);
- Percorsi substeppeci di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6220);
- Dehasas con *Quercus* spp. Sempreverde (cod. 6310);
- Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (cod. 8130);
- Versanti calcarei dell'Italia meridionale (cod. 8214);
- Foreste di *Olea* e *Ceratonia* (cod. 9320);
- Foreste di *Quercus suber* (cod. 9330);

CONSIDERATO che l'A.P. ha presentato anche le schede relative alle specie animali e vegetali presenti nel sito ed ha elencato le specie endemiche sensibili rientranti nella lista rossa italiana e le specie protette da convenzioni internazionali



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che l'A.P. ha descritto la porzione del paesaggio vegetale che circonda e caratterizza l'area di intervento, riportando il seguente elenco:

- a) Prateria effimera;
- b) Sede stradale;
- c) Gariga;
- d) Macchia mediterranea a lentisco;
- e) Macchia mediterranea ad euforbia fruticosa.

RILEVATO che nello Studio di Incidenza l'A.P. non ha sufficientemente analizzato gli impatti sulle seguenti componenti:

- Clima e microclima;
- Qualità dell'aria;
- Suolo e sottosuolo;
- Acque superficiali e acque sotterranee;
- Paesaggio;
- Vegetazione e Fauna.

L'A.P. ha poi proceduto ad effettuare la valutazione dell'incidenza dell'opera rispetto alle specie animali elencate affermando che, considerato che gli animali più rappresentativi e vulnerabili sono gli uccelli migratori, sarà preferibile far svolgere i lavori durante i mesi invernali.

L'A.P. ha poi affermato che la macrofauna è quasi del tutto assente e con riferimento alla microfauna ha detto che *“nonostante tutto ci si trova in un contesto rurale nel quale gli spazi naturali e quindi riservati alla fauna selvatica sono molto limitati”*.

CONSIDERATO che l'A.P. ha riportato le seguenti misure di mitigazione:

“Al fine di preservare i lembi residuali di macchia mediterranea è necessario non eliminare i muretti a secco, peraltro ritenuti rilevanti sotto il profilo paesaggistico.

Inoltre, si ritiene opportuno costituire le recinzioni esterne ripristinando i muretti e costituendone di nuovi senza l'impegno di sostanze cementanti. Tuttavia per garantire una maggiore stabilità dei manufatti e sistemare la rete metallica, si ritiene opportuno impiegare, a coronamento del muretto, una fascia cementante, sulla quale possa essere collocata la recinzione prevista dal progetto.

Allo scopo di salvaguardare la continuità ecologica degli agroecosistemi e la connettività tra gli habitat presenti nei siti Natura 2000 circostanti e disgiunti, si ritiene opportuno sistemare una fascia verde di ampiezza non inferiore a 6 m lungo i tre lati perimetrali. Tale fascia sarà costituita da una siepe polifunzionali composta dalle stesse specie della macchia mediterranea già presenti in loco. Pertanto, le piante esistenti lungo i fianchi dei muretti a secco, non andranno eliminate ma favorite. Le specie da impiantare saranno scelte impiegando un sesto quadrato di 1 m, tra le seguenti specie arbustive:

- *Euphorbia dendroides (euforbia fruticosa);*
- *Olea europea ssp. Oleaster (olivastro);*
- *Pistacia lentiscus (lentisco);*
- *Chamaerops humilis (palma nana);*
- *Rhamnus alaternus (alaterno).*

Questo impianto garantirà molteplici effetti benefici poiché avrà un effetto schermante visivo e sonoro, dall'interno verso l'esterno vista la presenza di strade di passaggio secondarie e, dall'esterno verso



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

l'interno nei riguardi delle proprietà confinanti, oltre ad un aumento del valore estetico complessivo delle opere.

In merito all'illuminazione sterna dell'edificio, va specificato che le luci saranno rivolte nella direzione opposta all'area SIC e ZPS in modo da limitare al massimo l'inquinamento luminoso ed il disturbo alla fauna. In ogni caso, verrà presa la precauzione di impiegare lampade provviste di plafoniere che irradiano la luce esclusivamente verso il basso”.

CONSIDERATO che nelle conclusioni dello Studio di Incidenza l'A.P. ha affermato che *“considerato che sia l'area di intervento che quelle ad essa limitrofe non presentano peculiarità naturalistiche di rilievo in termini di habitat o specie, e da quanto sopra esposto emerge, che le opere da realizzare nell'area in oggetto, esterna rispetto ai confini dei Siti Natura 2000, non prefigurano impatti rilevanti o incidenze tali da mutare gli equilibri ecologico-ambientali, ne incidenze rilevanti sui caratteri del SIC e dello ZPS”.*

Considerazioni e valutazioni finali

CONSIDERATO che L'A.P. nel Rapporto Ambientale ha detto che *“Il Programma Costruttivo “insula” è destinato a edilizia convenzionata e sovvenzionata, così come riportato nella nota con prot. n. 7437 datata 14/05/2008 del Comune di San Vito Lo Capo. Per tale ragione, la Cooperativa, al fine di realizzare 38 alloggi, ha individuato un'area limitrofa agli insediamenti abitativi esistenti nell'area a Sud del tessuto urbano in C/da San Giuseppe, in ottemperanza alle indicazioni di cui al LL.RR.22/96 e 25/97”;*

RILEVATO che l'A.P., però, nello Studio di incidenza ha detto che intende realizzare n. 42 alloggi destinati ad edilizia residenziale piuttosto che 38 e che quindi sussiste una discordanza;

CONSIDERATO il parere inviato dal Servizio 2- Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, prot. ARTA n. 18439 del 15/12/2019 in cui, a seguito di una descrizione del Programma costruttivo denominato “San Giuseppe” per una estensione di mq 7.865,75, costituito da quattro lotti di terreno, ha espresso, quale Ente Gestore, parere favorevole con l'adozione di misure di mitigazione e prescrizioni che si aggiungono a quelle proposte dalla Ditta, per come sopra elencate;

CONSIDERATO che l'A.P. sembra presentare l'istanza secondo le previsioni del nuovo PRG del 2016 solamente adottato e non anche approvato considerato che non ha fatto alcun cenno ad una richiesta di variante, se non nello Studio di Incidenza, e non ha indicato nemmeno il regime a cui è sottoposta l'area nell'attuale PRG.

RILEVATO che nell'ipotesi in cui sia in corso di approvazione la nuova strumentazione urbanistica, la presentazione di un'istanza diretta a realizzare non può essere autorizzata se è in contrasto con la normativa urbanistica vigente, anche se eventualmente conforme con il nuovo piano adottato e in corso di approvazione, con la conseguenza che non vengono neppure in rilievo le misure di salvaguardia. Se manca la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, infatti, la domanda va rigettata anche in presenza di una istanza conforme alla previsione urbanistica adottata.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che dalla consultazione del sito online del Comune (ed in particolare alla pagina <https://www.comune.sanvitolocapo.tp.it/it/page/piano-regolatore-generale-comunale-ae2ec9dd-d780-4b66-ba19-fe9f1716a0ec>) si è appreso che il Piano Regolatore del 2016 a cui fa riferimento l'A.P., in cui l'area interessata dal Progetto ricade in "Ambito C3.1", è stato solo adottato e non ancora approvato.

RILEVATO altresì che nel Piano Regolatore Vigente, dell'anno 2005, l'area interessata dal Progetto ricade nelle Zone di salvaguardia ambientale ai sensi dell'articolo 17 delle Norme di Attuazione, Prati Naturali, che prevedono quanto sopra riportato;

CONSIDERATO E VALUTATO così che secondo il vigente PRG nell'area interessata non è ammessa nuova edificazione.

CONSIDERATO che L'A.P. ha poi affermato che l'area d'intervento:

- non è soggetta a rischio idraulico;
- non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico;
- è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- non è interessata da fenomeni di frana, smottamento o di cave in galleria.
- è ricompresa in un territorio comunale in cui ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS).

In particolare l'area interessata dagli interventi si trova adiacente al Sito di Importanza Comunitaria ITA010017 "Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni di Scopello, M. Sparagio".

CONSIDERATO che l'A.P. ha precisato che nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico; non sono presenti fiumi, torrenti corsi d'acqua.

RILEVATO che dalla consultazione delle tavole del PRG di Trapani, il lotto in esame:

- è interessato "Beni culturali indicati come caratterizzanti";
- è confinante con Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- è vicino alla zona "Fascia di rispetto dalla costa".

RILEVATO E CONSIDERATO che l'A.P. non ha prodotto alcuno dei citati pareri emanati dalla BB.CC.AA. di Trapani e che, da quanto emerge dalla Relazione Tecnica, sono stati concessi "a condizione".

CONSIDERATO e VALUTATO che l'articolo 12 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006) ha previsto che "Verifica di assoggettabilità - 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, (1) l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, (2) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto";

CONSIDERATO e VALUTATO che l'A.P. non ha presentato una proposta di variante di piano conforme ai criteri indicati dal citato Allegato 1, per come prescritto dall'articolo 12 del D. Lgs 152/2006, supportata dalla necessaria documentazione.

CONSIDERATO e VALUTATO che l'A.P., infatti, ha omesso di analizzare e/o non ha adeguatamente analizzato, nonché la documentazione è carente, con riferimento all'allegato I parte II del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- le componenti ambientali suolo, acqua, rumore, aria, vegetazione e fauna;
- la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- il carattere cumulativo degli impatti;
- i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- il valore e vulnerabilità dell'area che interessata a causa delle sue specifiche caratteristiche naturali e ambientali;

VALUTATO che il progetto comporta un incremento del consumo del suolo che, come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea “*Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo*”, determina una forte pressione sulle risorse idriche che causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie;

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana;

CONSIDERATO E VALUTATO che lo stesso Proponente, anche in relazione alle componenti ambientali, ha sottolineato che l'area ricade al margine di un contesto urbanizzato;

CONSIDERATO e VALUTATO che la zona è fornita delle seguenti urbanizzazioni primarie: rete elettrica, idrica, telefonica e fognaria;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'A.P.:

- non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di nuove aree destinate a scopi residenziali che potrebbero non essere in linea con gli attuali e potenziali *standard* urbanistici commisurati e dimensionati sulle variate necessità di sviluppo economico e demografico;
- non ha proceduto ad effettuare alcuna valutazione sull'eventuale carattere cumulativo degli impatti che potrebbero generarsi, e ciò anche in considerazione delle possibili varianti presentate dal Comune di San Vito Lo Capo, anche ai sensi della medesima procedura *ex art. 12 Cod. Amb.*;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla consultazione del Geoportale della Regione Siciliana è stato verificato che:

- dalla Carta Valore Ecologico, la zona è segnata come alta ed è adiacente ad una zona segnata come molto alta;
- dalla Carta Fragilità Ambientale, la zona è segnata come alta;
- dalla Carta Pressione Antropica, la zona è segnata come alta;
- dalla Carta Sensibilità ecologica, la zona è segnata come media ma è adiacente ad una zona molto alta;
- dalla Carta Rete Ecologica Siciliana, la zona risulta in parte, e comunque adiacente, ai dei Nodi Res;
- dalla Carta Habitat secondo natura 2000, la zona è adiacente a “5330- *Arbusteti Termo-mediterranei e pre-desertici*”;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- dalla Carta Habitat secondo CORINE biotopes, la zona è segnata “34.81 Prati aridi sub-nitrofilo a vegetazione post-colturale (*Brometalia rubenti-tectori*)” ed è adiacente ad una zona segnata “32.22 Macchia ad *Euphorbia dendroides* (*Oleo-Euphorbietum dendroidis s.l.*)”.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, l’esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all’assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

CONSIDERATO che nella fase livello I - *screening* occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

VALUTATO quanto previsto dall’ Allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti;

VALUTATO che l’A.P. ha presentato uno *screening* di Incidenza in cui non ha sufficientemente valutato la significatività degli effetti rispetto agli *habitat* e alle specie riportate nel formulario Natura 2000 **si ritiene** che lo studio debba essere assoggettato alla successiva Valutazione appropriata;

RILEVATO e VALUTATO che lo *screening* di Incidenza non descrive adeguatamente gli aspetti dell’intervento in riferimento alle componenti:

- rumore;
- qualità dell’aria;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali;
- paesaggio.

VALUTATO in conclusione che non è possibile escludere che il progetto in esame non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale e paesaggistico, anche in considerazione delle prescrizioni di seguito indicate.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

PARERE DI ASSOGGETTABILITA’ alla procedura VAS e Valutazione Appropriata di Incidenza del “Programma costruttivo ad ambito chiuso “San Giuseppe”, relativo alla realizzazione di 38 unità immobiliari, redatto ai sensi della L.R. 457/78, sito in c.da S. Giuseppe, conforme al PRG adottato in data 10/06/2016 e pubblicato sulla GURS del 25/08/2016, già munito di autorizzazione BB.CC.AA. prot. n° 8220 del 31/08/2008, prot. n° 7826 del 31/10/2011 e prot. n° 2370 del 12.09.2016”.